

L'art. 11, lett. c), della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), tra le varie disposizioni, prevede che è demandato al Regolamento del parco anche la disciplina concernente " *il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto*".

Alla luce di una analisi oggettiva delle disposizioni normative sopra richiamate, per il Ministero scrivente emergono due assunti fondamentali.

Il primo concerne l'ambito applicativo del Codice della strada che si applica a tutte le strade ad " *uso pubblico*" (vedi art. 2), il secondo, contestualmente, è il conferimento della natura di *lex specialis* al Codice della strada (vedi art. 231, comma 2), che sostituisce o abroga tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del codice stesso.

La posizione di legge prioritaria in materia di circolazione stradale assunta dal Codice della strada è confermata anche in base al principio giuridico che afferma: " *Lex consumens derogat legi consuetae* ", e cioè quando la legge assorbente si applica in luogo di quella assorbita. Si tratta del cosiddetto principio della consunzione (o dell'assorbimento), che è uno dei principi applicati per risolvere le ipotesi di concorso apparente di norme. Il concorso si verifica allorché due o più norme appaiono tutte applicabili ad una stessa fattispecie, mentre in realtà l'applicazione di una esclude quelle delle altre. Ciò accade quando il fatto contemplato da una certa norma ricomprende in se, per la sua ampia portata, anche quello previsto da una norma diversa.

Quanto sopra sostenuto appare confortato anche dal principio giuridico previsto dall'art. 15 delle preleggi al Codice Civile che stabilisce: " *Lex posterior delegat priori* ". Difatti, come è noto, l'abrogazione della legge può essere espressa o tacita. Nella fattispecie in esame sembrerebbe che con l'art. 231 prima richiamato, il Legislatore abbia espressamente disposto l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con quanto disposto con il Codice della strada.

Tra l'altro, l'applicazione del Codice della strada per quanto concerne le strade pubbliche, ovvero aperte ad uso pubblico, garantisce una uniformità territoriale sia sotto il profilo di regolamentazione che sanzionatorio.

Da quanto sopra esposto, appare chiaro che se un Ente Parco intende esercitare il potere riconosciutogli dall' art. 11, lett. c), della Legge 394/1991, dovrà effettuarlo in base alle disposizioni operative e applicative previste dal Codice della strada. In sintesi, la regolamentazione della circolazione stradale all'interno dei parchi deve avvenire previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, con l' apposizione di segnaletica stradale conforme a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 495/1992).

Di conseguenza, in caso di infrazioni, le sanzioni applicabili dovranno essere quelle contemplate dal Codice della strada, rimanendo valido quanto stabilito all'art. 30 della citata Legge 394/1991, per le altre tipologie di sanzioni amministrative (per. es. divieto di caccia, pesca, raccolta di funghi, ecc.)

Ad evitare interpretazioni diverse si invita il Ministero in indirizzo, al quale si trasmette la nota che ha originato il presente parere, a recepire i contenuti oggettivi e i principi giuridici contenuti nella presente nota, se condivisi, al fine di assicurare la massima diffusione presso gli Enti Parchi costituiti ai sensi della Legge 394/1991.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

